

Nota di sintesi

N. 37 – marzo 2024

A.S. 1059 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Trasmissione al Senato	5 marzo 2024 (approvato dalla Camera)
Data di assegnazione	6 marzo 2024
Commissione di merito	3ª (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 7 ^a (Cultura, istruzione), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

Lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994, raggruppa i 27 Stati membri dell'Unione europea e tre Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia in un unico mercato soggetto alle stesse regole. Tali regole riguardano le quattro libertà (libertà di circolazione di merci, capitali, servizi e persone), le norme relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, nonché altri settori collegati alle quattro libertà. Le regole garantiscono inoltre pari diritti e doveri all'interno del mercato unico per cittadini e imprese in tutto il SEE.

L'accordo SEE **non riguarda alcuni settori** di competenza UE: le politiche agricole e della pesca comuni; l'unione doganale; la politica commerciale comune; la politica estera e di sicurezza comune; la giustizia e gli affari interni (sebbene i paesi dell'EFTA siano membri dello spazio Schengen); l'unione economica e monetaria.

Articolato

La Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche allo Spazio economico europeo. L'accordo in esame, già in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, completa formalmente tale adesione. Lo strumento si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte **contraente dell'Accordo SEE**, le cui disposizioni divengono vincolanti nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce gli **opportuni adeguamenti dell'Accordo** SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle

facenti fede. Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale il Zagabria è inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri non-UE contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Il successivo articolo 5 prevede che il **Comitato misto istituito** dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta **norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo**, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.